

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 409 E SEGG. C.P.C

E CONTESTUALE ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 151 COD.PROC.CIV.

Per: **DE CICCO PASQUALE**, nato il 22.08.1968 a Benevento (BN)
residente in Benevento alla via Arcivescovo Francesco Pacca, n°3,
C.F. DCCPQL68M22A783W, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maurizio Curatolo (Cod.Fisc.CRTMRZ60T25A783B, P.I. 00745820621
numero di fax 0824/310768 e indirizzo
PEC:mauriziocuratolo@ordineavvocatibn.org), presso il cui Studio
elettivamente domicilio in Benevento, alla Via F. Flora, n°7, giusta
mandato in atti - ricorrente -

Contro: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA**, (c.f. 80185250588) in persona del Ministro p.t., **UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA - CENTRO SERVIZI
AMMINISTRATIVI - AMBITO TERRITORIALE DI BENEVENTO**, in persona
del Dirigente e/o legale rappresentante p.t.

- resistente -

* * * * *

Il sig. Pasquale De Cicco, come innanzi rappresentato, difeso e
domiciliato, premesso che

IN FATTO

1. Il ricorrente - docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado - ha conseguito l'immissione in ruolo nell' A.S. 2015/2016 - con attuale titolarità su Napoli presso l'I.P.S.E.O.A. "Duca Di Buonvicino", posto NN "normale";
2. per il corrente A.S. 2019/2020 è impiegato e presta servizio, con assegnazione provvisoria, presso l'Istituto di Istruzione Superiore Diana di Morcone nella sede dell'I.P.S.A.R. di Colle Sannita (BN), a seguito di domanda di assegnazione provvisoria (all.12);



3. il De Cicco presentava - inoltre - domanda di mobilità territoriale (all.1A e 1B) per trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2019/2020, allegando: il modulo Allegato D (all.1), dichiarazione anzianità continuità Bonus 2019 (all.2); la dichiarazione personale assistenza al fratello disabile (all.3) nella quale specificava l'intenzione di assistere il fratello convivente De Cicco Massimo, residente in Benevento (all.8); dichiarazione punteggio figlio minorenni inferiore a 6 anni (all.4); dichiarazione punteggio titoli trasferimento (all.5); dichiarazione richiesta benefici L. 104/92 (all.6) nella quale dichiarava di essere l'unico familiare referente ad assistere il fratello e l'unico ad avvalersi dei benefici di cui alla L.104/92, allegando le dichiarazioni della madre e della sorella ugualmente conviventi con il fratello disabile; nonché il verbale del 26/02/2007 dell'ASL BN 1 di riconoscimento delle condizioni di cui all'art.3 comma 3 della L.104/92 per il fratello disabile De Cicco Massimo (all.7);
4. nella suindicata domanda di mobilità, il ricorrente indicava - ai fini del ricongiungimento - le seguenti scuole e ambiti: IPSAR Le Streghe BN, Le Streghe BN, Palmieri-Rampone-Polo BN, I.T.C. G.Alberti BN, Aldo Moro, e via via i vari ambiti Campania della Provincia di Benevento (07,08,09,10,11);
5. il fratello del ricorrente - come dichiarato nell'istanza - è soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92, come accertato dalla preposta Commissione dell'ASL BN 1, come da verbale del 26/02/2007 comunicato dall'INPS (all.7);
6. il ricorrente è il c.d. "*referente unico*", cioè l'unico familiare ad utilizzare i permessi di cui all'art.33 della L.104/92, come



dichiarato nell'autocertificazione a mente dell'art.13 del CCNI (all.6), e l'unico familiare a poter assistere il fratello benchè lo stesso conviva anche con la madre e sorella come si ricava dallo stato di famiglia del ricorrente rilasciato dal Comune di Benevento. La madre Natalina Salomone è impossibilitata ad assistere il figlio in quanto anziana ottantacinquenne e affetta da patologie invalidanti; la sorella Daniela De Cicco dichiarava di non essere nelle possibilità di assistenza del fratello in quanto lavoratrice a tempo pieno e non automunita (all.6);

7. a fronte della domanda presentata telematicamente, la resistente Amministrazione, con propria e-mail del 24/06/2019 (all.9) comunicava al De Cicco che non aveva ottenuto il movimento richiesto; lo stesso ricorrente veniva assegnato provvisoriamente presso l'Istituto di Istruzione Superiore DIANA di Morcone nella sede dell'I.P.S.A.R. di Colle Sannita (BN), come da elenco assegnazioni provvisorie scuola secondaria di secondo grado (all.10);
8. Dalla domanda, come accettata dalla resistente amministrazione tramite il sito e la piattaforma predisposta (all.1A), al ricorrente risultano attribuiti 35 punti base, sei punti per il Comune di ricongiungimento (Benevento), e quattro per punteggio figlio minore di 6 anni, per un totale di 45 punti;
9. Come risulta dall'elenco dei movimenti territoriali e professionali, provinciali della scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A045 del 24/06/2019 (all.11), risultavano disponibili almeno sei posti del tipo comune, volendo considerare i soli trasferimenti ed i passaggi di ruolo provinciali. I trasferimenti ed i passaggi di ruolo riguardano anche personale con punteggio inferiore al ricorrente, ovvero senza alcuna precedenza, come da elenco che segue:



- Lavernia Gemma, Trasferimento nel Comune di Benevento 009, punti 190, precedenza CCNI;
- Tesaro Rosalba, Trasferimento nel comune di Benevento 007, punti 199, precedenza CCNI;
- Ciervo Roberta, Trasferimento Provinciale Benevento 008, punti 41, senza precedenza;
- Massaro Fiorenzo, Trasferimento Provinciale Benevento 008, punti 37, senza precedenza;
- Napolitano Claudia, Trasferimento Provinciale Benevento 008, punti 233, senza precedenza;
- Parrella Giancarlo, Trasferimento Provinciale Benevento 007, punti 238, senza precedenza;
- Tranfaglia Maria , Trasferimento Provinciale Benevento 007, punti 39, trasferimento d'ufficio;
- Votto Maria Antonietta, Trasferimento Provinciale Benevento 009, punti 108, senza precedenza

DIRITTO

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2019/2020 (all.13), ha previsto una gestione delle precedenza che si discosta profondamente dalle previsioni legislative in materia di tutela degli invalidi. Segnatamente, l'art.13 così testualmente dispone:

"IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in



situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria



senza diritto di precedenza. Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità."

Il successivo art.14, "Assistenza ai familiari disabili", dispone che **"Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, NON È DESTINATARIO DI UNA PRECEDENZA NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale"**.

Il docente - in buona sostanza - non può proprio avvalersi della precedenza, nell'ambito dei movimenti interprovinciali, e quindi viene esclusa "in nuce" una scelta "possibile", come previsto dall'art.33, commi 5 e 7 della L.104/92.



Con la disposizione di cui agli artt. 13 e 14 del CCNI si è introdotta una esclusione totale della validità ed efficacia della previsione di cui all'art. 33, comma 5, della L.104/92.

E' di immediata percezione che la disposizione di diritto comune prevista da un CCNI non potrà mai - legittimamente - derogare alle previsioni di una norma imperativa quale è l'art.33, comma 5, della L.104/92.

La L. 104/92 disciplina il diritto dei portatori di handicap e dei loro familiari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro, ed a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro.

La disposizione di legge - assolutamente inderogabile - non può certo essere derogata e - di fatto - privata di validità ed efficacia da un contratto integrativo che è norma di diritto comune e secondaria anche nell'ambito della Contrattazione di settore.

L'art.33, comma 5 della L.104/92 non è suscettibile di riduzione del proprio ambito di operatività (figuriamoci di esclusione a priori), perché la sua previsione è chiarissima e tassativa nella garanzia apprestata "diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere".

La priorità deriva dalla situazione di invalido in condizione di gravità del parente entro il primo grado, e non può essere esclusa da una norma di diritto comune.

La condizione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della L.104/92 si determina *"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,....."*



La Giurisprudenza di legittimità - nel tempo - ha affermato in modo costante che il diritto del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non si configura in modo assoluto ed illimitato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico - in un danno per l'interesse della collettiva. La stessa giurisprudenza (SS.UU. 7945/2008, e da ultimo Cass.7120/2018), ha tuttavia precisato che il diritto del lavoratore ad assistere il familiare invalido si configura quale diritto soggettivo (e non interesse legittimo) richiedente, di volta in volta, un bilanciamento necessario di interessi, precisando in ogni caso che grava sulla parte datoriale, privata o pubblica, l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto.

Il diritto non è assoluto, e può trovare legittime limitazioni, soprattutto in presenza di un rapporto di lavoro pubblico, laddove vi sia la necessità di tutelare esigenze economiche, produttive od organizzative nell'interesse della collettività. Ma la limitazione può determinarsi solo laddove la tutela di tali esigenze implichi il necessario sacrificio del diritto di cui alla L.104/92, e tale "necessità" deve essere allegata e dimostrata dal datore di lavoro, e deve trovare diretto riferimento al caso di specie, e non può



certo consistere in una immotivata, preventiva e generalizzata esclusione.

Il merito rinvenibile circa l'attuale materia del contendere vede - tra le altre - le ordinanze del Tribunale di Cagliari (n.12060/17 del 07.09.17) e di Messina (n.62 del 31.08.2017) che dichiarano la nullità dell'art.13 comma 4 del CCNI per la mobilità a.s. 2016/17, in quanto, secondo entrambi i giudici, detta norma di rango secondario si pone in contrasto con quella imperativa ed inderogabile dell'art.33 della legge n. 104/92.

L'articolo 33 L.104/92 non può essere derogato dalla contrattazione collettiva in quanto rappresenta una disposizione attuativa dei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione italiana (artt. 2, 3, 30, 32 e 38) volti a favorire il benessere delle persone con disabilità grave.

Le decisioni riguardano proprio i casi di cui all'art.33 comma 5 della L.104/92, cioè l'assistenza da parte del lavoratore ad un familiare disabile.

Sulla limitazione/esclusione dell'art. 33 L. 104/92 nell'ordinanza del foro di Messina viene posta in luce l'esistenza di un evidente paradosso discriminatorio tra i docenti, in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile ottenere le cure dei familiari.

La disabilità se c'è ed è provata per tabulas vale sempre ed incondizionatamente senza alcuna discriminazione tra i docenti



perché la ratio legis è quella di garantire al familiare affetto da disabilità la continuità dell'assistenza, già in atto, onde evitare rotture traumatiche e dannose.

A tali principi si è ispirata - costantemente - anche la giurisprudenza di questo Tribunale.

Con ordinanza cron.15045 del 31/7/2017, RG 3372/17, il Tribunale Sannita così motiva: *"La previsione di cui all'art.13 punto IV, dunque, restringe l'ambito di applicazione dell'art.33, limitandolo ad una più ristretta fascia di aventi diritto. La norma, dunque, introduce una limitazione al diritto di precedenza in evidente contrasto con la previsione normativa; difatti, mentre appare legittima e condivisibile una gerarchia tra tali preferenze riconoscendosi priorità alla disabilità personale o all'assistenza ai figli o al coniuge, non appare legittima la riduzione arbitraria della platea dei beneficiari al diritto di precedenza in ipotesi di mobilità interprovinciale, in contrasto con una precisa previsione normativa"*.

Altro precedente di questo On.Tribunale si rinviene in ordinanza cron.15248/2017 RG 3597/17, laddove il Giudice - dopo avere analizzato le previsioni degli artt. 13 e 14 del CCNI mobilità sottoscritto l'11.4.2017 - afferma: *"Il CCNI ha dunque escluso l'applicabilità nei trasferimenti interprovinciali della precedenza per il figlio che assiste, in veste di referente unico, il genitore affetto da disabilità grave. In ciò esso si pone però in contrasto con la previsione normativa, in quanto riduce arbitrariamente il campo di applicazione del diritto di precedenza"*. Ancora si legge *"la natura di norma imperativa di tale disposizione (ndr art.33) è*



comunque evincibile dalla sua ratio e dalla sua collocazione all'interno di una legge che, per sua stessa previsione, detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata". "La legge 104 si configura quale lex specialis rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti, e il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che mira a tutelare rende evidente il carattere imperativo delle sue disposizioni".

Ancora, il Tribunale di Benevento afferma che *"Il rilievo anche costituzionale, come evidenziato dagli interventi della Corte Costituzionale in subiecta materia, dei diritti che l'art.33 5° co. L.104/92 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art. 1418 1° co. c.c."* *"Pertanto nel caso di specie il CCNI laddove all'art.13 delimita la scelta nell'ambito interprovinciale, si pone in contrasto con il disposto dell'art.33 c.5 legge 104/92 e pertanto la relativa disposizione va dichiarata nulla".* In esatti termini Trib. Benevento ordinanze cron. 15503, 15506, 15510 del 30/8/2017, RG 4049,4084 e 4056/2017, sent.1055/2018, principi da ultimo ribaditi nella recentissima sent.741/2019.

Sempre questo On. Tribunale, con la sent. 933/2018, si è pronunciato in riferimento all'art. 13 del CCNI Mobilità, affermando che *"Tale limitazione appare in aperto contrasto con il disposto di cui al citato art.33."* *"Da quanto premesso consegue che i limiti di cui all'art.13 comma 1, poiché in contrasto con le disposizioni contenute in una fonte di rango superiore, in virtù del*



principio della gerarchia delle fonti, costituisce deroga illegittima al disposto normativo sovraordinato con la conseguenza che non può trovare applicazione".

La disposizione del CCNI - a prescindere da eventuali finalità, che comunque non sono espresse - si determina elusiva delle garanzie apprestate dalla L.104/92 in favore dei soggetti destinatari.

La L.104/92 è finalizzata (come da titolo) all'assistenza, l'integrazione sociale delle persone handicappate con sostanziali contenuti attuativi di disposizioni costituzionali, quali il diritto alla salute (art. 36), la tutela della famiglia (art. 29), del lavoro (art. 35) dell'inabilità (art. 38). Con la recentissima 6150/2019, la Cassazione nell'affermare il diritto del lavoratore al trasferimento anche laddove la convivenza (e l'assistenza connessa) si sia interrotta, ritorna ad affermare lo spirito della L.104/92, e quindi in motivazione si legge: *"l'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 158 del 2007 e n. 350 del 2003);*

24. il diritto alla salute psico-fisica, comprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2 Cost., deve intendersi "ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della



persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico" (Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 138 del 2010), ivi compresa appunto la comunità familiare;

25. l'art. 33, comma 5 disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività affinché quest'ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza;"

L'inderogabilità delle norme imperative è - secondo altra recente decisione della Suprema Corte (Cassazione civile, 28 agosto 2015, n.17286, sez. lav.) - addirittura rilevabile di ufficio. Nel caso di cui alla citata decisione è considerato inderogabile l'art. 7 della L.300/70 in materia disciplinare, e la decisione motiva dando continuità all'orientamento espresso dalle S.U. (26242/14), secondo cui il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali emergenti ex actis si estende anche alle nullità c.d. di protezione (cioè quelle che possono farsi valere solo dal soggetto nel cui interesse la nullità è prevista).

Si tratta di una nullità caratterizzata dalla coesistenza della legittimazione ristretta (del solo soggetto nel cui interesse è prevista) e della rilevabilità d'ufficio, ovviamente subordinata alla verifica dell'utilità pratica che il soggetto protetto possa trarne.

La nullità (in quel caso della sanzione disciplinare per violazione dell'iter previsto) rientrava - appunto - nella categoria delle nullità di protezione, atteso che la procedura garantistica dell'art. 7 Stat. Lav. è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di



tutela del contraente debole del rapporto (in quel caso il lavoratore dipendente).

Nel caso del ricorrente, la posizione debole da tutelare non è soltanto quella del lavoratore dipendente, ma è anche e soprattutto del soggetto portatore di disabilità per tutelarne la salute, consentirne il ricongiungimento familiare, e consentire di realizzare quell' "intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione" da parte della famiglia - come apprestato dalla norma di tutela - che nel caso di specie, in considerazione delle condizioni in cui versa il De Cicco Massimo, si rende quanto mai importante e determinante.

Non cambia quanto sin qui anche considerando le previsioni dell'Ordinanza Ministeriale 203 del 8/3/2019 (all.14), le cui norme determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto integrativo.

L'Ordinanza non interviene sul sistema delle precedenze, che viene disciplinato (rectius: stravolto) dal CCNI, ma è in re ipsa che neppure l'Ordinanza potrebbe - né in modo diretto né mediato - derogare alle previsioni di cui alla L.104/92.

E' sin troppo evidente che in caso di contrasto tra norme di rango diverso, non omogenee nella loro forza precettiva, ma simultaneamente abilitate a intervenire direttamente sulla stessa fattispecie concreta, è ammesso il potere di disapplicazione dei regolamenti, anche se non ritualmente impugnati, per garantire il rispetto della gerarchia delle fonti e accordare, quindi, prevalenza



a quella di rango superiore, e cioè alla legge o comunque agli atti di rango primario (Consiglio di Stato, sez. IV, 06/12/2013, n. 5822).

La condizione di soggetto invalido del De Cicco Massimo ex art.3 comma 3 L.104/92 è agli atti, come da verbale di riconoscimento dell'ASL BN 1 del 26/02/2007.

Il ricorrente è l'unico familiare convivente con il fratello che ha chiesto di usufruire dei permessi ex L.104/92, come risulta nella dichiarazione a mente del DPR 445/2000 (allegata alla domanda di mobilità presentata in via telematica) e come risulta dallo stato di famiglia, ed ha chiesto il trasferimento per il comune di Benevento o sedi viciniori.

I posti disponibili si ricavano dall'elenco dei movimenti, versato in atti.

ISTANZA EX ART 151 COD.PROC.CIV.

Nel caso di specie sembrerebbe doversi escludere l'ipotesi del litisconsorzio necessario, posto che l'Amministrazione resistente dovrebbe procedere ad una riformulazione degli elenchi secondo le previsioni normative, tenendo conto della precedenza del ricorrente, e che - quindi - oggetto del giudizio è pur sempre il diritto soggettivo del ricorrente.

Ancora va considerato che l'assegnazione può anche essere soprannumeraria, e che del resto, la collocazione in soprannumero è la prassi dell'Amm.ne resistente per ottemperare ad analoghi provvedimenti di giustizia, attesa l'estrema complessità della riformulazione degli elenchi.

In ogni caso, laddove il Giudice dovesse ritenere necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali



potenziali controinteressati identificabili nei collocati nell'elenco dei movimenti - considerato l'elevato numero e la necessità di individuare per ognuno la residenza, nonché la evidente particolare gravosità di una notifica ordinaria per ognuno - sin d'ora si formula istanza di notifica a mente dell'art.151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e del decreto che fisserà la data dell'udienza di discussione sul sito internet della resistente Amministrazione.

Pertanto, Pasquale De Cicco

ricorre

al Tribunale di Benevento, Sezione del Lavoro, affinché - previa fissazione della rituale udienza di discussione - per le motivazioni di cui innanzi, voglia

- a. In via eventuale preliminare disporre per la l'integrazione del contraddittorio verso i potenziali controinteressati, autorizzando la notifica - a mente dell'art.151 c.p.c. - mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito istituzionale della resistente Amministrazione;
- b. previa disapplicazione delle disposizioni del CCNI nella parte in cui limitano il diritto di scelta della sede - di cui all'art.33, comma 5, della L.104/92 - alla sola mobilità provinciale, escludendola completamente per i richiedenti mobilità interprovinciale, previa disapplicazione dell'O.M. 207/2018 nella parte in cui determina le modalità applicative delle disposizioni illegittime di cui al CCNI, ovvero e comunque previa disapplicazione di qualsiasi atto amministrativo o regolamentare limitativo dei diritti primari del ricorrente,



dichiarare nullo, annullare, rendere privo di effetti il mancato accoglimento dell'istanza di movimento richiesta per IPSAR Le Streghe BN, Le Streghe BN, PALMIERI-RAMPONE-POLO BN, I.T.C. G.Alberti BN, Aldo Moro, e via via i vari ambiti Campania della Provincia di Benevento (007,008,009,010,011), e ordinare al Dirigente del Centro Servizi Amministrativi Ambito Territoriale di Benevento di effettuare il movimento considerando il diritto di scelta del De Cicco - a mente dell'art. 33, comma 5, della L.104/92 - e quindi, fatti salvi solo altri diritti di precedenza eventualmente prevalenti, assegnare al ricorrente la prima sede disponibile sugli Istituti indicati e cioè IPSAR Le Streghe BN, Le Streghe BN, PALMIERI-RAMPONE-POLO BN, I.T.C. G.Alberti BN, ovvero quella ritenuta di Giustizia in ambito provinciale Benevento distretti 007,008,009,010 ed 011;

- c. condannare la resistente Amm.ne, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione ex art.93 c.p.c.

In via istruttoria si chiede di fare ordine di esibizione, all'amministrazione resistente, di tutta la documentazione relativa ai movimenti per i docenti Scuola Secondaria di II grado posti "Comuni" per i posti richiesti dal ricorrente, ivi le cause di precedenza.

Allegati: domanda e ricevuta di mobilità territoriale (all.1A e 1B); modulo Allegato D (all.1); dichiarazione anzianità continuità Bonus 2019 (all.2); la dichiarazione personale assistenza fratello (all.3); dichiarazione punteggio figlio minorenni inferiore a 6 anni (all.4); dichiarazione punteggio titoli trasferimento (all.5); dichiarazione richiesta benefici L. 104/92 (all.6); nonché il verbale 26/02/2007



dell'ASL BN 1 di riconoscimento delle condizioni di cui all'art.3 comma 3 della L.104/92 per il fratello De Cicco Massimo (all.7); stato di famiglia ricorrente (all.8); e-mail MIUR del 24/06/2018 (all.9); elenco assegnazioni provvisorie provinciali (all.10); elenco movimenti territoriali e professionali, provinciali della Scuola Secondaria di II Grado per la classe di concorso A045 del 24/06/18 (all.11); assegnazione provvisoria interprovinciale (all.12); Contratto Collettivo Nazionale Integrativo mobilità del personale docente AS 2019/2020. (all.13); Ordinanza Ministeriale 203 del 8/3/2019 (all.14); ordinanze del Tribunale di Cagliari (n.12060/17 del 07.09.17) e di Messina (n.62 del 31.08.2017); ordinanze Trib. Benevento cron.15503 RG 4049/17, cron.15506 RG 4084/17, cron. 15510 RG 4056/17 del 30/8/2017; sent.1055/18 RG 4794/17; ordinanza cron.15248/17 RG 3597/17; sent. 933/2018 RG 4216/16 e sent.922/19 RG 741/19.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il contributo dovuto ammonta ad €.259,00.

Benevento, 25 novembre 2109

Avv. Maurizio Curatolo

